



CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione delle persone, dei minori e della famiglia

La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone di:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Dott.ssa Bianca La Monica | Presidente rel. |
| Dott. Francesco Serra | Consigliere |
| Dott.ssa Cristina Canziani | Consigliere |

decidendo sul reclamo promosso da

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PREFETTURA U.T.G. DI MILANO

reclamanti

rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Milano, via Freguglia, 1

CONTRO

██████████ ██████████
rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Guariso, Eugenio Polizzi e Livio Neri, presso il loro studio domiciliata in Milan, Viale Regina Margherita, 28, per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado

sciogliendo la riserva

premesse

che ██████████ cittadina eritrea, nata ad Asmara nel 1980, alla quale con provvedimento della Commissione territoriale di Crotone è stato riconosciuto lo *status* di rifugiata politica, munita di permesso di soggiorno, ha richiesto in data 31 marzo 2010 allo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Milano il nulla osta per il ricongiungimento familiare con la figlia ██████████ nata il 18/10/2003

che la stessa ██████████ che aveva svolto il servizio militare durante la guerra con l'Etiopia, si era successivamente sposata con un connazionale, diverso dal padre

della bambina, e con il marito aveva deciso di sottrarsi alle armi e di fuggire dall'Eritrea, sicché aveva affidato la piccola [REDACTED] alla propria madre, [REDACTED] ed era arrivata in Italia il 27 luglio 2007, dopo varie vicissitudini (periodi di carcerazione in Libia, naufragi..), ottenendo in data 19 settembre 2007 lo *status* di rifugiata

che la Prefettura, nonostante fosse tenuta a rispondere entro 180 giorni, non aveva provveduto al rilascio di nulla osta, sicché la [REDACTED] aveva chiesto al Tribunale di Milano di ordinare alle Amministrazioni competenti ex articolo 30, comma 6, D.Lgs 286/1998 di rilasciare in favore della bambina il visto di ingresso sul territorio nazionale anche in assenza di nulla osta o, in subordine, di ordinare al Prefetto il rilascio del nulla osta; e che in ogni caso fosse accertato il suo diritto all'unità familiare con la figlia

che con provvedimento 21/25 luglio 2011 il Tribunale di Milano, accogliendo il ricorso, ha dichiarato sussistenti i requisiti per il ricongiungimento e ha disposto il rilascio del visto in favore di [REDACTED]

che avverso tale provvedimento ha proposto reclamo il Ministero, cui ha resistito controparte, assumendo a sostegno delle censure svolte nei confronti della decisione del Tribunale che, a causa dell'insufficienza della documentazione in possesso dell'Ambasciata, era stato richiesto alla [REDACTED] di effettuare il test del DNA e che l'esito di tale accertamento, acquisito il 15/12/2011, escludeva che la bambina fosse figlia naturale della [REDACTED]

rilevato

che alla stregua della documentazione prodotta dalla reclamata, l'impugnazione non merita accoglimento

che la [REDACTED] infatti, alla odierna udienza ha prodotto la copia legalizzata, con relativo ~~traduzione del~~ certificato di nascita (già prodotto in primo grado, ma privo di legalizzazione), dal quale risulta la maternità in capo alla stessa reclamata; nonché la copia legalizzata con traduzione del provvedimento in data 4 aprile 2006 col quale l'autorità giudiziaria "Corte di Zoba Maake!" (Asmara) aveva confermato in capo alla [REDACTED] la tutela della bambina nata dall'unione non maritale tra il Sig [REDACTED] e la [REDACTED] tutela già conferitale dal *Consiglio di famiglia* (provvedimento pure prodotto in primo grado, ma privo di legalizzazione), con la motivazione che "...il padre sta

prestando servizio nazionale e non ha reddito sufficiente per mantenere la minorenni figlia.."; ha poi esibito l'originale del certificato di battesimo della bambina (già prodotto in primo grado in versione in lingua inglese e in lingua *tigrina*, nel quale risultano indicate la data di nascita della bambina e la qualità di madre della [REDACTED]

che le divergenze tra le date di nascita e di battesimo della bambina indicate nella versione in lingua inglese del certificato di battesimo e in quella in lingua *tigrina* (usata come lingua liturgica della Chiesa ortodossa etiopica ed eritrea) -divergenze sottolineate dal Ministero reclamante nel corso della discussione dinanzi alla Corte-sono agevolmente spiegabili col fatto che nella versione in lingua *tigrina* le date sono indicate secondo il calendario copto ortodosso (si consideri che, secondo tale calendario, l'attuale anno 2017 del calendario gregoriano corrisponde al 2003/2004, in quanto l'anno copto ha 13 mesi, di cui i primi 12 di 30 giorni ed il 13° di 5 (o di 6 negli anni bisestili)

considerato

che la legalizzata documentazione versata in atti non dà luogo a dubbi in ordine alla sua validità, dubbi peraltro non specificamente prospettati dai reclamanti con riferimento agli atti prodotti in primo e in secondo grado, e che è comprovato, la rituale tutela della minore conferita alla [REDACTED] dalla autorità giudiziaria eritrea

che perciò la attestata relazione genitoriale tra la [REDACTED] e la piccola [REDACTED] non può essere messa in discussione dall'esito dell'esame del DNA, la cui sufficienza a fini probatori non può trovare fondamento solo nella preventiva prestazione di consenso all'esame stesso, tenuto conto del contenuto meramente assertivo riferente l'esito dell'esame e dell'assenza di elementi circostanzianti le procedure seguite e i risultati

che il Ministero, non costituitosi in primo grado, ha impugnato il provvedimento del Tribunale allegando solo in questo grado di giudizio, mediante informali appunti definiti "scheda riepilogativa" del caso", i dubbi generici della Ambasciata in ordine alla documentazione consegnata per l'ottenimento del visto che sarebbe stata incompleta e non legalizzata

che, di contro, dalla documentazione in atti della Corte risulta che [REDACTED] è figlia di [REDACTED] sicché sarebbe non giustificato il ricorso all'esame del Dna

osservato

peraltro, che secondo l'articolo 29, comma 1 bis del D.Lgs 286/1998 l'esame del DNA va effettuato allorché i rapporti di parentela dedotti per il ricongiungimento non possono essere adeguatamente documentati *"...o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione..."* e che tale disposizione non può essere applicata prescindendo dal principio per cui, a norma dell'articolo 33, comma 3, della legge 218/1995, lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei due genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge, essendo attribuita *"...ai provvedimenti accertativi ed alle statuizioni giurisdizionali dello stato estero ogni determinazione in ordine al rapporto di filiazione con conseguente inibizione al giudice italiano di sovrapporre a quegli accertamenti fonti di informazione estranee e nazionali..."* (Cfr. Cass. 14545/2003 e richiami in essa contenuti)

che la pratica di ricorrere al test del Dna per la verifica dei vincoli familiari dovrebbe avvenire solo in quei casi in cui permangano seri dubbi sul rapporto di parentela dopo che altri mezzi di prova sono stati già impiegati, anche alla stregua della direttiva CE 86/2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare, il cui articolo 5, paragrafo 2, stabilisce che *"Ove opportuno, per ottenere la prova dell'esistenza di vincoli familiari, gli Stati membri possono convocare per colloqui il soggiornante e i suoi familiari e condurre altre indagini che ritengano necessarie..."*, senza prevedere il ricorso al DNA

che una riflessione in tal senso è rinvenibile nel Parere del Comitato delle regioni «Libro verde sul diritto al ricongiungimento familiare» (C/225 It GU Unione Europea 27/7/12), secondo cui *"... la decisione di alcuni Stati di introdurre la prova del DNA per l'identificazione dei figli, se non applicata come extrema ratio, possa costituire violazione del principio di proporzionalità oltre che di fondamentali diritti quali il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 della CEDU)..."*

ritenuto

sussistente quindi il diritto di [redacted] al ricongiungimento con la figlia [redacted], non occorrendo alcun altro accertamento atteso lo status di rifugiata politica della madre

che la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del grado

p.q.m.

respinge il reclamo avverso il decreto del Tribunale di Milano in data 21/27 luglio 2011 e compensa le spese del grado.

Milano, 26 ottobre 2012

Il Presidente estensore

Bianca La Monica

IL FUNZIONARIO CAUSAZIONE
Emilia Cavalla

